

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio 2007, n. 0132/Pres.

**Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Interventi ammissibili
- Art. 3 Presentazione delle domande
- Art. 4 Condizioni di ammissibilità
- Art. 5 Misura del contributo e spese ammissibili a finanziamento
- Art. 6 Criteri di priorità
- Art. 7 Concessione ed erogazione degli incentivi
- Art. 8 Obbligo dei beneficiari e rendicontazione
- Art. 9 Rinvio
- Art. 10 Norma transitoria
- Art. 11 Abrogazioni
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1  
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità di concessione di incentivi a favore dei Comuni e dei consorzi di Comuni per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero di aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.

Art. 2  
(*Interventi ammissibili*)

1. Sono ammissibili a finanziamento:
- a) gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati intendendo per tale attività l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);

- b) il recupero delle aree degradate intendendo per tale attività l'insieme delle operazioni di asporto, avvio a smaltimento o recupero di rifiuti depositati;
- c) il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche intendendo per tale attività l'insieme delle operazioni di asporto, avvio a smaltimento o recupero di rifiuti depositati su siti inquinati interessati dalla presenza di edifici pubblici.

### Art. 3

#### *(Presentazione delle domande)*

1. La domanda di incentivo redatta secondo lo schema di cui all'allegato A e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o del consorzio di Comuni, è inviata alla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Lavori Pubblici e Affari Generali entro il 1 marzo di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

- a) per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati di cui alla lettera a) dell'articolo 2:
  - 1) scheda sulle condizioni del sito redatta secondo il modello allegato B al presente regolamento;
  - 2) relazione tecnico descrittiva degli interventi di cui si chiede il finanziamento relativo alla caratterizzazione o alla bonifica, corredata da un quadro economico di spesa riportante le principali voci di spesa relative all'intervento stesso;
  - 3) corografia 1:5000 con l'ubicazione dell'area di intervento;
- b) per il recupero delle aree degradate e per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2:
  - 1) relazione descrittiva dell'intervento che ne individui le fasi ed i tempi di attuazione;
  - 2) eventuali elaborati grafici, quali planimetrie e sezioni;
  - 3) corografia 1:5000 con l'ubicazione dell'area di intervento;
  - 4) quadro economico delle spese da sostenere.

### Art. 4

#### *(Condizioni di ammissibilità)*

1. È ammessa a contributo un'unica domanda per soggetto richiedente alle seguenti condizioni:

- a) Per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati
  - 1) qualora il responsabile dell'inquinamento non provveda e la proprietà del sito da bonificare sia pubblica;
  - 2) qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile ed il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato non provveda;
  - 3) qualora il responsabile dell'inquinamento sia individuabile, ma non provveda né provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato;
- b) per il recupero di aree degradate:

- 1) qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e la proprietà dell'area degradata da recuperare sia pubblica;
- c) per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche:
  - 1) qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e la proprietà del sito inquinato su cui insistono infrastrutture pubbliche sia pubblica;

#### Art. 5

##### *(Misura del contributo e spese ammissibili a finanziamento)*

1. I contributi sono concessi in misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati ed in misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile per il recupero delle aree degradate e per il recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.

2. Salvo che per gli interventi previsti da accordi di programma di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'importo massimo di contributo è limitato ad euro 500.000,00.

3. Per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati sono ammissibili a finanziamento, per quanto attiene agli interventi limitati alla caratterizzazione del sito le seguenti spese:

- a) per la messa in sicurezza d'emergenza;
- b) per i sondaggi e per la caratterizzazione dell'area;
- c) per l'esecuzione di analisi e monitoraggi;
- d) per l'IVA sulle voci di cui alle lettere a), b) e c);
- e) spese tecniche, nel limite massimo del 20% della sommatoria delle precedenti voci da a) a c), relative alla redazione dell'analisi di rischio sito specifica, spese per la redazione del piano di caratterizzazione, spese relative alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per attività di consulenza o di supporto, eventuali spese per commissioni giudicatrici, spese per eventuali collaudi specialistici, spese per la pubblicità relativa alla gara, oneri e contributi previdenziali dovuti per legge, IVA relativa alle predette prestazioni.

4. Relativamente agli interventi di bonifica dei suoli inquinati sono ammissibili a finanziamento le spese:

- a) per la redazione dell'analisi di rischio sito specifica;
- b) per la bonifica
- c) per la messa in sicurezza operativa o permanente;
- d) per l'IVA sulle voci di cui alle lettere a), b) e c);
- e) spese tecniche, nel limite massimo del 20% della sommatoria delle precedenti voci da a) a c), relative al progetto di bonifica, spese relative alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase

di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per attività di consulenza o di supporto, eventuali spese per commissioni giudicatrici, spese per il collaudo tecnico amministrativo, ed altri eventuali collaudi specialistici, spese per la pubblicità relativa alla gara, spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera, oneri e contributi previdenziali dovuti per legge, IVA relativa alle predette prestazioni.

5. Per il recupero di aree degradate e per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche sono ammissibili a finanziamento le spese relative all'asporto dei rifiuti presenti ed al loro smaltimento o recupero in appositi impianti autorizzati ai sensi di legge.

6. Qualora i limiti della disponibilità residua di capitolo non permettano la copertura dell'intera spesa ammissibile, l'assegnazione del contributo è vincolata all'accettazione da parte del Comune o del consorzio di Comuni dell'incentivo nella percentuale possibile.

7. Non possono formare oggetto di finanziamento le attività di ripristino e recupero ambientale previste nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 6 (*Criteri di priorità*)

1. Al fine di assicurare un coordinato e compiuto processo di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche, nonché al fine di tutelare e conservare i beni ambientali, sono considerati prioritari gli interventi previsti da accordi di programma stipulati tra Comune e Regione. Le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente a questa categoria di interventi privilegiando ulteriormente gli interventi che consentono la conclusione delle operazioni di bonifica con la messa in sicurezza permanente del sito.

2. Per gli interventi non individuati dagli accordi di programma, l'Amministrazione regionale valuta e definisce, attraverso la Programmazione regionale, il limite percentuale di risorse da riservare alle tre categorie di interventi ammissibili ed i fondi disponibili sono ripartiti, all'interno di ogni categoria di interventi ammissibili, in base ai seguenti criteri:

- a) per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati sono finanziati nell'ordine gli interventi ricadenti nelle condizioni previste ai numeri 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4. Ad ogni intervento ammissibile a finanziamento è attribuito un punteggio dato dalla somma dei punti assegnati a ciascuna delle situazioni ambientali riportate nell'allegato B;
- b) per il recupero di aree degradate sono finanziati gli interventi di smaltimento o di recupero di almeno cinque metri cubi di rifiuti pericolosi o trenta metri cubi di

rifiuti non pericolosi e sono finanziati, nell'ordine, gli interventi volti a rimuovere i rifiuti speciali e quindi quelli non pericolosi secondo le seguenti priorità:

- 1) interventi in aree naturali protette o sottoposte a vincoli di carattere ambientale;
  - 2) interventi all'interno degli alvei fluviali o in aree golenali;
  - 3) Nell'ambito di ciascuna tipologia di cui ai numeri 1) e 2), è data priorità alle domande secondo ordine decrescente di volume di rifiuti presenti nell'area;
- c) per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche, sono finanziati nell'ordine che segue, gli interventi relativi ad operazioni di asporto, avvio a smaltimento o recupero di rifiuti:
- 1) che interessano edifici adibiti a scuole di qualsiasi ordine e grado;
  - 2) che interessano edifici adibiti ad ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, centri diurni di assistenza ed altre strutture assistenziali;
  - 3) che interessano altri edifici pubblici.

3. In caso di parità nella graduatoria, è data precedenza al Comune con minor numero di abitanti.

#### Art. 7

##### *(Concessione ed erogazione degli incentivi)*

1. Per interventi limitati alla caratterizzazione del sito la concessione degli incentivi è disposta sulla base del piano di caratterizzazione approvato dall'Ente competente.

2. Per gli interventi di bonifica di suoli inquinati la concessione degli incentivi è disposta sulla base del progetto di bonifica approvato dall'Ente competente.

3. Per il recupero di aree degradate e per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche la concessione degli incentivi è disposta sulla base della documentazione prevista all'articolo 3.

4. L'erogazione degli incentivi è disposta in unica soluzione all'atto della concessione dell'incentivo.

#### Art. 8

##### *(Obbligo dei beneficiari e rendicontazione)*

1. Le spese sostenute sono rendicontate nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni, integrate con una relazione che dia conto dell'adozione di tutte le iniziative necessarie per il recupero degli importi relativi alle spese sostenute per gli interventi ammessi a finanziamento.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa a contributo, il contributo concesso ed erogato è proporzionalmente ridotto.

Art. 9  
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trova applicazione la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 10  
(*Norma transitoria*)

1. In sede di prima applicazione sono fatte salve le domande già pervenute che potranno essere rese conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di specifiche esigenze rilevate e segnalate al richiedente dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per gli incentivi già concessi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento trova applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 2005 n. 0350/Pres. (Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche).

Art. 11  
(*Abrogazioni*)

1. È abrogato il DPREg. 0350/Pres/2005.

Art. 12  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.





**ALLEGATO B: SCHEDA CONDIZIONI SITO**

(riferito all'articolo 3)

da utilizzare solamente per interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati

Al fine della predisposizione della graduatoria per la concessione degli incentivi finalizzati alla bonifica di suoli inquinati il Comune o il consorzio di Comuni deve indicare nella scheda sottostante una sola voce per ciascuno dei ventidue punti indicati.

punti	voce da barrare	punteggio
<b>1. condizioni del sito</b>		
bonifica eseguita parzialmente		16
caratterizzazione eseguita		10
piano di caratterizzazione approvato		8
messa in sicurezza di emergenza eseguita		6
messa in sicurezza di emergenza in corso		6
messa in sicurezza di emergenza non eseguita		4
<b>2. morfologia prevalente</b>		
area marina		16
area fluviale		10
area paludosa		7
scarpata		6
versante montano o collinare		6
area pianeggiante		5
ex cava		5
rilevato artificiale		3
<b>3. superficie inquinata</b>		
oltre 100.000 m <sup>2</sup>		16
da 20.001 a 100.000 m <sup>2</sup>		12
da 2001 a 20.000 m <sup>2</sup>		8
fino a 2000 m <sup>2</sup>		4
<b>4. litologia prevalente del sito</b>		
depositi ghiaiosi, ciottoli		16
ghiaia-sabbia, sabbia		14
sabbia-limo, limo		10
limo argilla, argilla		4
<b>5. presenza di strati sottostanti impermeabili di spessore adeguato</b>		
no		16
si		4
<b>6. profondità della prima falda dal piano campagna</b>		
da 1 a 3 m		16
da 4 a 9 m		14
da 10 a 19 m		12
oltre 19 m		8
<b>7. spessore della prima falda</b>		
da 1 a 3 m		16
da 4 a 9 m		14
da 10 a 19 m		12

punti	voce da barrare	punteggio
oltre 19 m		8
<b>8. uso prevalente del terreno circostante</b>		
residenziale e assimilabile		16
agricolo e assimilabile		12
industriale e assimilabile		4
<b>9. condizioni dei rifiuti presenti o dei potenziali inquinanti</b>		
sversamento		18
pozzi perdenti		16
vasca interrata		14
cumuli		13
discarica abusiva ante dpr 915/82		12
discarica abusiva post dpr 915/82		10
serbatoio interrato		10
discarica controllata		8
fusti		7
sacchi		7
serbatoio fuori terra		5
container asportabile		4
<b>10. tipo di stoccaggio dei rifiuti o dei potenziali inquinanti</b>		
scoperto su terreno		18
coperto su terreno		16
interrato		14
scoperto su pavimento senza drenaggio		8
scoperto su pavimento con drenaggio		6
coperto su pavimento senza drenaggio		4
coperto su pavimento con drenaggio		2
<b>11. classificazione dei rifiuti o dei potenziali inquinanti</b>		
pericolosi		20
sanitari		4
speciali non pericolosi		3
urbani e/o assimilati		2
inerti		1
<b>12. volume totale dei rifiuti o dei potenziali inquinanti</b>		
oltre 100.000 m <sup>3</sup>		8
Da 20.001 a 100.000 m <sup>3</sup>		6
Da 1001 a 20.000 m <sup>3</sup>		4
fino a 1000 m <sup>3</sup>		3
<b>13. stato fisico dei rifiuti o dei potenziali inquinanti</b>		
liquido		16
solidi solubili		14
fangoso palabile		12
solido polverulento		6
solido non polverulento		3
<b>14. distanza da pozzo o sorgente ad uso potabile idrogeologicamente a valle captante la stessa falda</b>		
fino a 100 m		18

punti	voce da barrare	punteggio
Da 101 a 500 m		14
Da 501 a 1000 m		8
oltre 1000 m		4
<b>15. distanza dal corso d'acqua, specchio acqueo, superficie marina più vicina</b>		
fino a 100 m		18
Da 101 a 500 m		6
Da 501 a 1000 m		4
oltre 1000 m		2
<b>16. distanza dal centro abitato più vicino</b>		
fino a 500 m		5
Da 501 a 1000 m		3
Da 1000 a 2500 m		2
oltre 2500		1
<b>17. esistenza di vincoli paesaggistico-ambientali sull'area</b>		
Si		8
No		0
<b>18. contaminazione del suolo</b>		
accertata		20
presunta		5
No		0
<b>19. contaminazione delle acque sotterranee relative al sito</b>		
accertata		20
presunta		4
No		0
<b>20. estensione eventuale pennacchio inquinato</b>		
oltre 10 km		20
Da 5 a 9 km		14
Da 1 a 4 km		8
fino a 1 km		4
<b>21. presenza di percolato nel sito</b>		
si		14
No		0
<b>22. presenza di emissioni gassose nel sito</b>		
Si		8
No		0
totale		